

S.C. AFFARI LEGALI  
28 GIU. 2011  
N° 3732 TOS.001

211/11

Avv. RICCARDO LUDOGOROFF  
Avv. VILMA ALIBERTI  
Corso Montevecchio n. 50  
Tel. 011.5660039 - 5660866  
10129 TORINO

ONOREVOLE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL DELEGA  
PIEMONTE - TORINO -

**RICORSO**

della Società **FIAT Powertrain Technologies S.p.A.**, in persona del procuratore pro tempore, Avv. Pietro Colasanto, rappresentata e difesa per delega a margine del presente atto dagli avv. Riccardo Ludogoroff (PEC [riccardoludogoroff@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:riccardoludogoroff@pec.ordineavvocatitorino.it) C.F.: LDG RCR 48T 03 L219H) e Vilma Aliberti (C.F.: LBR VLM 63A42 L219M - PEC [vilmaaliberti@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:vilmaaliberti@pec.ordineavvocatitorino.it)), presso lo studio dei quali, in Torino, C.so Montevecchio n. 50 è elettivamente domiciliata

Il sottoscritto, avv. Pietro Colasanto, in qualità di procuratore pro tempore della Società FIAT Powertrain Technologies S.p.A., delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio avanti il TAR Piemonte gli Avv. Riccardo Ludogoroff e Vilma Aliberti conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, ivi compresa quella di presentare motivi aggiunti, ed elegge domicilio presso lo studio degli stessi in Torino, C.so Montevecchio n. 50  
Torino 21 giugno 2011.

**avverso**

il **Comune di TORINO**, in persona del Sindaco pro tempore,  
**per l'annullamento**

In originale f.to  
  
Avv. Pietro Colasanto

della "Modifica all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, il Politecnico di Torino, la società Torino Nuova Economia S.p.A. finalizzato al completamento del Centro del Design e alla realizzazione della Cittadella Politecnica della Mobilità", sottoscritto il 16 marzo 2011

Vista. È autentica  
Avv. Riccardo Ludogoroff  
Avv. Vilma Aliberti

**nonché**

dei relativi provvedimenti di adozione ed approvazione e rispettivamente: deliberazione C.C. 11 aprile 2011 n. ord. 93, pubblicata dal 15 aprile 2011 al 29 aprile 2011; D.P.G.R. del 10 maggio 2011, pubblicato sul BUR del 19 maggio 2011

**nonché**

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso; in

ALIBERTI

particolare, della determinazione dirigenziale n. 26 del 26.1.2011.

### **FATTO**

FIAT Powertrain Technologies S.p.A. (in seguito FPT) svolge la propria attività produttiva nel comprensorio industriale di Mirafiori.

In data 23 dicembre 2005 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e il Gruppo Fiat, finalizzato al mantenimento nell'area industriale Mirafiori dell'attuale attività produttiva nonché allo sviluppo dell'ambito per confermarne la vocazione industriale, di ricerca e di sviluppo dell'economia locale.

In ques'ottica, è stata costituita tra le medesime parti del Protocollo la Società Torino Nuova Economia S.p.A. – TNE S.p.A. che, con atto stipulato lo stesso 23 dicembre 2005, ha acquistato una porzione del comprensorio FIAT di circa mq. 300.000, contraddistinta in tre Aree denominate "A", "B" e "C".

In data 12 luglio 2007, è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, il Politecnico di Torino e la società TNE, l'Accordo di Programma in Variante finalizzato alla realizzazione del Centro del Design sull'area Mirafiori, con il quale una porzione delle aree cedute a TNE – Area A - corrispondente a circa mq. 142.000, pur mantenendo la storica collocazione in zona urbana consolidata per attività produttiva, è stata destinata ad attività connesse, quali:

Eurotorino: Centri di Ricerca, Attività Produttive e Innovative, Attività Terziarie, Attività Espositive e Congressuali, Università: min. 80%SLP;

ASPI – Attività di servizio alle persone e alle imprese: max. 20% SLP di cui max. 50% per attività commerciali.

L'art. 12 dell'Accordo prevedeva espressamente che gli effetti dello stesso rimanevano *“subordinati alla definizione delle modalità e tempistiche delle eventuali opere di bonifica e ripristino ambientale, così come disposto dall'art. 28 delle N.U.E.A. di P.R.G., in conformità del piano di caratterizzazione condiviso tra T.N.E. S.p.a., Fiat e Città di Torino ovvero, qualora le predette bonifiche non si rendano necessarie, al rilascio dell'apposita documentazione”*.

In virtù della destinazione *“Eurotorino”*, è stato realizzato il Centro del Design mediante il recupero di una porzione dell'ex stabilimento, previa predisposizione delle misure di ripristino ambientale mediante messa in sicurezza permanente.

Di recente, FPT è venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento per la modifica dell'Accordo di Programma del 2007, che ha portato ad un significativo mutamento dell'assetto urbanistico della Zona, oggetto del presente ricorso.

A quanto è dato sapere, il procedimento ha preso avvio da una proposta presentata ai sensi dell'art. 153, comma 19, del Codice dei Contratti Pubblici, da operatori economici privati attinente ad una porzione dell'area TNE; in particolare, la proposta riguarda (pag. 7 relazione illustrativa) *“la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione, a totale finanziamento privato di un intervento edilizio che prevede, nella porzione di area prospiciente la futura *“Piazza Mirafiori”*, l'insediamento di circa mq. 38.000 di SLP per Attività di Servizi alle Persone e alle Imprese (ASPI), e contestualmente l'ampliamento del Centro del Design, all'interno del Capannone ex DAI, con una struttura per usi universitari di circa*

15.000 di SLP” (c.d. Cittadella Politecnica della Mobilità).

La SLP destinata ad ASPI sarà interamente utilizzata per la realizzazione di un nuovo insediamento commerciale, riconducibile ad una localizzazione commerciale urbana non addensata L1.

A fronte di tale proposta, è stato approvato il nuovo Accordo di Programma: le aree di proprietà TNE sono state stralciate dalla Zona urbana consolidata per attività produttive e sono state inserite in una autonoma e nuova Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) appositamente costituita, denominata “Ambito 16.34 MIRAFIORI –A”, con i seguenti indici:

superficie territoriale mq. 142.293;

superficie lorda di pavimento mq. 113.834.

Le precedenti destinazioni sono state mantenute, ma è stata aumentata la percentuale ASPI (35% della SLP) senza limiti per la destinazione commerciale ed Eurotorino è stato ridotto al 65% della SLP.

A quanto risulta, l’attuazione del nuovo ambito è soggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo anche per fasi e lotti successivi secondo il Master Plan allegato all’Accordo di Programma suscettibile di aggiornamento contestualmente all’approvazione dello strumento esecutivo.

Il nuovo Accordo introduce modifiche sostanziali sia sotto il profilo urbanistico sia in relazione alle procedure di riqualificazione ambientale dell’area interessata, che incidono negativamente sui diritti ed interessi della Società ricorrente, stravolgendo le previsioni dell’Accordo del 2007 definite in sintonia con le pattuizioni assunte nel Protocollo di Intesa del 2005.

Va in particolare evidenziato come la individuazione di una zona autonoma,

sottratta alla zona produttiva, porti alla creazione di un “corpo estraneo” nell’ambito dello storico comprensorio Mirafiori a destinazione produttiva e che, in base al Protocollo di Intesa, tale avrebbe dovuto essere mantenuto nella programmazione futura.

La ZUT, peraltro, se pur collocata ai margini del comprensorio, si trova in aderenza alle attività produttive dell’azienda in pieno esercizio. Ciò comporta innanzitutto problematiche sotto l’aspetto acustico, con il necessario inserimento di zone cuscinetto, conseguenti all’interferenza data dalle diverse classi acustiche generate dalla modifica di destinazione urbanistica.

Ancora, l’aumento di superficie a destinazione commerciale da concentrarsi sul fronte di uno dei principali snodi viabilistici del comprensorio comporterà un sensibile aggravamento del traffico già allo stato fortemente congestionato, con gravi ripercussioni sulle attività produttive in corso e future.

## **DIRITTO**

### I – Violazione del Protocollo di Intesa.

#### Violazione ed errata applicazione dell’art. 11 della legge n. 241/1990.

#### Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.

Con il Protocollo di Intesa del 2005, gli Enti pubblici e le società del Gruppo Fiat hanno pattuito un percorso di riqualificazione delle Aree di Mirafiori volto al mantenimento dell’attività produttiva in atto e allo sviluppo di nuove attività su porzioni immobiliari non più in uso, sempre a conferma della vocazione industriale e di ricerca e sviluppo al servizio dell’economia locale.

In quest'ottica è stata prevista la cessione a favore di società appositamente costituita di porzioni immobiliari del compendio Mirafiori per la realizzazione del piano di riqualificazione.

Gli impegni assunti con il Protocollo risultano oggi unilateralmente disattesi dagli Enti pubblici.

Con il nuovo Accordo di Programma l'area ceduta è stata scorporata dalla zona produttiva ed è stata ad essa assegnata una diversa e soprattutto autonoma destinazione urbanistica, con la previsione di un insediamento commerciale di vaste dimensioni (circa mq. 38.000 di SLP).

Tali atti sono stati assunti in deroga alle pattuizioni del Protocollo, che per sua natura va assimilato agli accordi di cui all'art. 11 della legge n. 241/90.

Il nuovo accordo costituisce revoca implicita ed unilaterale del Protocollo, alla quale gli Enti avrebbero potuto pervenire solo a fronte di puntuale motivazione e previo riconoscimento di un giusto indennizzo, o, in difetto, solo con la partecipazione deliberativa delle società del Gruppo FIAT, in quanto sottoscrittrici del Protocollo.

Negli atti, per contro, non si fa neppure cenno alle intese raggiunte nel Protocollo e conseguentemente nessuna motivazione è addotta circa la revoca delle stesse.

Sotto questo profilo gli atti impugnati si manifestano radicalmente viziati per violazione di legge ed eccesso di potere.

II - Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per difetto del presupposto essenziale dell'interesse pubblico urbanistico e, comunque, della motivazione sul punto.

Violazione ed errata applicazione dell'art. 11 della legge reg. n. 56/77.

A prescindere da ogni considerazione in merito alle pattuizioni pregresse, il procedimento di approvazione dell'Accordo di Programma in Variante al PRGC e gli atti e provvedimenti di definizione dello stesso si manifestano comunque viziati innanzitutto sotto il profilo dello sviamento.

Gli atti di programmazione urbanistica rispondono ad esigenze di tutela e salvaguardia del territorio e vanno essenzialmente rivolti e finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della collettività e delle comunità locali nell'arco temporale di riferimento.

Ciò in base ai principi generali della materia, riassunti nella legge reg. n. 56/77 all'articolo 11, che detta le finalità del Piano Regolatore Generale.

A quanto è dato comprendere dalla documentazione pubblicata con l'Accordo di Programma, nel caso di specie, la Variante risponde, in realtà, ad una diversa ed autonoma logica imprenditoriale ed è stata predisposta in assenza di valutazioni concrete circa i bisogni della collettività.

Come si è accertato, la Variante, oltre a delimitare una nuova Zona Urbana di Trasformazione, riguarda sostanzialmente l'introduzione sull'area di riferimento di una nuova e considerevole superficie a destinazione commerciale, a fronte di una richiesta in tal senso avanzata da soggetti economici privati. In base alla destinazione pregressa, la zona aveva una capacità commerciale complessiva massima di circa mq. 10.000; la Variante ne assegna altri mq 28.000 e consente di collocarli in un unico ambito dell'intera zona, con la prospettiva di creare una localizzazione commerciale L1: ciò, tuttavia, senza che sia stato minimamente accertato il reale fabbisogno della collettività. La motivazione di tale incremento, infatti, sta e risiede in ragioni di natura compensativa rispetto alla

realizzazione del completamento del Centro del Design, proposto mediante lo strumento della finanza di progetto.

Ora, non vi è dubbio che lo strumento consenta la realizzazione a costo zero per l'Ente pubblico di una importante struttura di interesse collettivo; tuttavia, la finalità e le modalità di perseguimento dell'obiettivo sono attuate con un uso improprio e non efficiente del potere pianificatorio, che rende i relativi atti viziati sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento.

Le modifiche apportate con la Variante, infatti, non si sono rese necessarie per la realizzazione del Centro del Design, opera già pienamente compatibile con lo strumento urbanistico vigente, ma esclusivamente per consentire la realizzazione del polo commerciale proposto dall'operatore privato nel contesto della propria logica imprenditoriale.

III - Violazione ed errata applicazione dell'art. 17, commi 4 e 6, della legge reg. n. 56/77. Violazione dei principi generali in tema di pianificazione urbanistica.

Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria.

La Variante, approvata con il procedimento disciplinato dall'art. 17, comma 7, apporta sostanziali modifiche all'assetto urbanistico del compendio, introducendo anche prescrizioni inerenti la futura programmazione urbanistica delle aree circostanti. Si tratta, in realtà, di scelte che avranno conseguenze e determineranno effetti di largo raggio.

Sono già state evidenziate: la creazione di una nuova ed autonoma Zona di Trasformazione Urbana, che va ad aggiungersi a quelle già programmate dal Piano; nonchè la formazione di una nuova localizzazione commerciale

urbana L.1, con incremento della capacità insediativa commerciale di circa mq. 28.000.

La scheda d'ambito introduce, inoltre, la seguente prescrizione: *“Lo strumento Urbanistico Esecutivo e la progettazione dell'intervento previsto nella U.M.I. A4 dovranno essere coerenti con l'assetto urbanistico ed edilizio del nuovo Corso Marche e della futura “Piazza Mirafiori” con la corrispondente fermata della metropolitana, come rappresentato nel Master Plan, allegato all'Accordo di Programma e sviluppato secondo le ulteriori specificazioni e approfondimenti condotti sull'assetto infrastrutturale da parte degli Enti competenti. La porzione a Nord/Ovest della UMI a4, che sarà ricompresa nella futura Piazza Mirafiori, deve essere ceduta alla Città e sarà oggetto di successivo approfondimento progettuale in relazione all'assetto infrastrutturale previsto, coerentemente con il progetto del nuovo Corso Marche in fase di definizione e con le relative stie dei flussi di traffico”.*

Sostanzialmente, la Variante, pur non introducendo ancora a livello cartografico le previste infrastrutture e le trasformazioni esterne al compendio, nella sostanza le rende già attuali, imponendo il rispetto delle stesse e prevedendo la cessione delle aree ad esse funzionali.

In questa situazione, tenuto conto dei dati esposti, non può condividersi l'impostazione procedurale della Variante, approvata ai sensi dell'art. 17, comma 7, in quanto ritenuta Variante parziale.

In realtà, la rilevanza delle modifiche introdotte è tale da far ricadere la Variante nel disposto dell'art. 17, comma 4, lettera a), trattandosi di *“modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente*

*ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale”.*

Non vi è dubbio, in particolare, che sia la Piazza che il Corso Marche, siano da considerarsi infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale, in ragione della loro collocazione strategica rispetto ai flussi di traffico in entrata ed in uscita della Città.

Il procedimento si manifesta dunque gravemente viziato e sul punto non risulta neppure che l'Amministrazione abbia condotto una corretta istruttoria; solo nella relazione illustrativa, si trova un veloce riferimento, più formale che sostanziale. In particolare, a pag. 18, l'Amministrazione si limita a riferire che *“per effetto di tutte le varianti parziali al PRG vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del PRG, compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 17 della Legge Urbanistica Regionale”*; tale affermazione evidentemente lascia ritenere che la valutazione rispetto alla lettera a) del comma 4 citato non sia stata neppure condotta.

IV – Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità ed illogicità manifesta.

Violazione ed errata applicazione dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000.

Come si è già accertato, con l'Accordo di Programma tutte le Amministrazioni interessate partecipanti alla Conferenza di Servizi hanno approvato un Master Plan denominato “Quadrante Sud-Ovest dell'Area Metropolitana Torinese”, a cui l'operatore è tenuto ad uniformarsi nella predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi dell'ambito Mirafiori, ai sensi della relativa scheda di PRG.

Sorprendentemente, allo stesso tempo la stessa scheda dell'ambito dispone che il Master Plan è *“susceptibile di aggiornamento contestualmente all'approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo”*.

Una simile prescrizione rende la norma del tutto illogica e contraddittoria, determinando una palese inversione logica del procedimento: il Master Plan è presupposto rispetto ai SUE ed ha la funzione gerarchicamente preordinata di indirizzarli e regolarli; non può dunque considerarsi ammissibile che strumenti esecutivi e limitati a specifiche aree del territorio a cui il Master Plan si riferisce possano incidere sulle previsioni dello stesso, apportandovi delle modifiche.

D'altro canto, la violazione è ancor più grave se valutata sotto il profilo delle competenze: il Master Plan è stato approvato dagli Enti firmatari dell'Accordo (Regione, Provincia, Comune e TNE). Esso è dunque atto integrativo dell'Accordo stesso. Eventuali modifiche dell'Accordo e degli atti con esso approvati, dunque, non possono che essere predisposte e assentite dagli stessi Enti firmatari.

Erroneamente ed illegittimamente la prescrizione in esame, per contro, consente che le modifiche possano essere apportate direttamente dal privato redattore del piano esecutivo e dalla sola Amministrazione comunale, con potenziale effetto vanificatore delle scelte e delle decisioni assunte in sede di Accordo di Programma.

V – Violazione ed errata applicazione dell'art. 17, comma 7, della legge reg. n. 56/1977, sotto ulteriore profilo.

Violazione ed errata applicazione dei principi di trasparenza amministrativa enunciati dalla legge n. 241/1990.

La scheda d'ambito approvata in Variante al PRG, come si è accennato, rimanda e si riferisce espressamente al Master Plan, in base al quale deve essere data attuazione alle trasformazioni urbanistiche dell'ambito.

Nel testo dell'Accordo, inoltre, si fa riferimento ad un Programma di Interventi e alle linee guida per l'intervento previsto nella UMI A4, atti ai quali dovrebbero uniformarsi i progetti di attuazione dell'ambito stesso.

Sorprendentemente ed illegittimamente, tuttavia, tali documenti non sono stati resi noti e pubblicizzati nell'iter di adozione ed approvazione della Variante, nonostante debba supporre che gli stessi abbiano contenuto urbanistico e precettivo. In particolare il Master Plan, in quanto espressamente citato nella scheda del PRGC.

Ancora oggi, le pubblicazioni degli atti dell'Accordo e della Variante non sono corredate da tali documenti, nonostante si trovino menzionati come allegati dell'Accordo.

Sotto questo profilo, dovendo sin d'ora rivolgersi istanza istruttoria affinché gli atti siano acquisiti in giudizio, va rilevata l'illegittimità della procedura per violazione del diritto di partecipazione e dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa.

VI – Violazione ed errata applicazione dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006.

Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e motivazione.

Eccesso di potere per travisamento e carenza assoluta di presupposti.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

Sviamento.

L'Accordo di Programma affronta il tema della bonifica del sito,

modificando quanto in precedenza stabilito nell'Accordo del 2007.

L'art. 12 dell'Accordo del 2007 prevedeva espressamente che gli effetti dello stesso rimanevano *“subordinati alla definizione delle modalità e tempistiche delle eventuali opere di bonifica e ripristino ambientale, così come disposto dall'art. 28 delle N.U.E.A. di P.R.G., in conformità del piano di caratterizzazione condiviso tra T.N.E. S.p.a., Fiat e Città di Torino ovvero, qualora le predette bonifiche non si rendano necessarie, al rilascio dell'apposita documentazione”*.

Oggi, l'art. 7 dell'Accordo in proposito dispone che *“l'attuazione degli interventi edilizi previsti dal presente Accordo è subordinata, rendendosi necessarie opere di bonifica e ripristino ambientale, all'osservanza da parte dei soggetti responsabili e obbligati delle prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 26 del 26 gennaio 2011 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino e nella scheda delle NUEA del PRG per l'Ambito denominato “16.34 Mirafiori A””*.

Il citato articolo 7 del nuovo Accordo esclude dunque che le bonifiche necessarie per la trasformazione dell'area secondo le nuove prescrizioni urbanistiche debbano essere svolte dalla attuale proprietà o comunque dal soggetto che andrà a trasformare la destinazione dell'area; allo stesso tempo, sembrerebbe accollare a FIAT oneri di bonifica che esorbitano dal mero ripristino ambientale del complesso industriale esistente, al fine di consentire la trasformazione e il nuovo uso dell'area.

Sul punto, l'Accordo si pone in contrasto con i principi vigenti in materia ambientale.

Il sistema normativo in tema di responsabilità, che si trae dalla disciplina

comunitaria ed è oggi codificato nel decreto legislativo n. 152, si basa, come noto, sul principio “*chi inquina paga*”. Ma l’estensione dell’“*obbligo*” di bonifica, che consegue all’attribuzione della responsabilità, non può essere modificato in funzione di scelte “esterne”, cioè di soggetti terzi ed effettuate in un momento successivo all’evento causativo dell’inquinamento, che abbiano in qualche modo mutato le previsioni per la destinazione futura dell’area. Le decisioni pianificatorie dei comuni hanno gli effetti tipici previsti dalla disciplina urbanistica, ma non possono avere conseguenze, per così dire, retroattive nell’ambito dei rapporti e delle responsabilità in tema di inquinamento ambientale. Diversamente opinando, si giustificherebbero effetti perversi, non supportati da alcuna disposizione normativa e certamente in contrasto con il nostro quadro costituzionale e con i principi generali dell’ordinamento.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Come si è già accennato, l’Amministrazione comunale ha pubblicizzato e pubblicato soltanto alcuni atti della procedura.

Risulta, tuttavia, essenziale ai fini della compiuta disamina del procedimento e della verifica di legittimità dello stesso, acquisire al presente giudizio tutti gli atti allegati all’Accordo di Programma come definitivamente elencati al punto 23 delle premesse dell’Accordo di Programma sottoscritto il 16 marzo 2011 e pubblicizzato in allegato al DPGR n. 43 del 10 maggio 2011.

#### **PQM**

Con la più ampia riserva di ogni ulteriore eccezione, produzione e deduzione, anche in forma di motivi aggiunti, si confida che l’On.le



al **Comune di Torino**, in persona del Sindaco pro tempore, alla sua sede in  
Torino, P.za Palazzo di Città n. 1 ed ivi a mani di

A mani di.....dipendente  
incaricato ritiro atti

Carmela Russo  
Ufficiale Giudiziario  
Corte d'Appello - Torino

28/06/14

alla **Provincia di Torino**, in persona del Presidente pro tempore, alla sua  
sede in Torino, c.so Inghilterra 7 ed ivi a mani di

alla Società **Torino Nuova Economia S.p.A.**, in persona del Presidente pro  
tempore, alla sua sede in Torino, C.so Marconi n. 10 ed ivi a mani di

alla **Regione Piemonte**, in persona del Presidente pro tempore, alla sua  
sede in Torino, p.za Castello n. 165 ed ivi a mani di

al **Politecnico di Torino**, in persona del Rettore pro tempore, al suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino, C.so Stati Uniti n. 45 ED IVI A MANI DI

al **Politecnico di Torino**, in persona del Rettore pro tempore, alla sua sede in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24 ED IVI A MANI DI

alla **Società AI Engineering Srl**, nella persona del legale rappresentante pro tempore alla sua sede in Torino, Via Lamarmora n. 80, ed ivi a mani di

U.N.E.P.  
Corte d'Appello  
TORINO

Notifica Modello A-1 /11  
N. Cron. **61091**  
del 28-06-11  
destinatari atto = 7

RICORSO TAR

**d'OGGI**

Zona notif. **A13**

Specifica Atto (feol. a.)

Diritti	- € 18,59
Trasferte	22,20
1° Totale	40,79
% Parti	2,22
2° Totale	43,01
Sp. Postali	0,00
Totale Atto - €	43,01

